



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

PROCEDIMENTI DI SELEZIONE PER L'ACCESSO AL LAVORO, CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITÀ DI CATANIA

REGOLAMENTO D'ATENEO (EX ART. 17 COMMA 109, L. 127/1997)

Art. 1 (Norma generale per i procedimenti di selezione)

1. Le assunzioni del personale tecnico amministrativo presso l'Università di Catania sono regolate dalle seguenti procedure, nel rispetto dei principi generali della corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, della rapidità, della trasparenza e dell'imparzialità del procedimento.

Art. 2 (Modalità di assunzione mediante selezione pubblica. Bando tipo)

1. L'assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (nel caso previsto dall'art. 19 CCNL comparto Università) o indeterminato, avviene sulla base di procedure di selezione adeguatamente pubblicizzate. Le modalità di selezione, ed i contenuti delle prove, sono di volta in volta determinati in relazione alla tipologia di professionalità richiesta, sulla base di un bando o di un avviso pubblico avente i seguenti contenuti minimi obbligatori:

- a) indicazione del termine di presentazione della domanda;
- b) indicazione dei requisiti e dei titoli di accesso alle prove selettive;
- c) indicazione delle modalità e dei tempi di svolgimento delle prove selettive;
- d) indicazione dei titoli valutabili ai fini della selezione e del punteggio attribuibile;
- e) indicazione dei criteri di formazione della commissione esaminatrice.

2. L'amministrazione universitaria procede alla assunzione del personale mediante procedure di selezione regolate dal bando tipo allegato.

3. Le strutture decentrate (Facoltà, Dipartimenti, Seminari, Centri) partecipano alle procedure di selezione del personale ad esso destinato, sulla base della dotazione organica e delle risorse finanziarie disponibili, predisponendo il relativo bando conformemente ai requisiti minimi indicati al comma 1°.

4. Le relative procedure di selezione sono di norma gestite dall'Amministrazione universitaria.

Resta salva la possibilità di affidare la gestione delle stesse alle strutture decentrate che ne facciano richiesta e che dispongano di appositi uffici e competenze.

5. In ogni caso, se entro trenta giorni dalla ricezione del bando, l'Amministrazione centrale non avrà bandito il concorso, le strutture decentrate, previa relativa delega del Rettore, sulla base di esplicita richiesta, potranno gestire direttamente la procedura.

6. Gli atti delle procedure di selezione gestite dalle strutture decentrate vanno approvati dal Direttore amministrativo.

7. L'approvazione degli atti della procedura di selezione da parte del Direttore amministrativo è condizione per procedere all'assunzione del vincitore della stessa.

Il personale selezionato è assunto dall'Amministrazione centrale, mediante sottoscrizione del contratto individuale di lavoro da parte del Direttore amministrativo alle condizioni previste dall'art. 15 del CCNL comparto Università.

9. L'assunzione del personale presso strutture decentrate non impedisce l'utilizzo dello stesso presso altre strutture dell'Ateneo secondo le ordinarie procedure di mobilità interna.

Art. 3 (modalità di selezione tramite corso concorso)

1. In relazione a specifiche esigenze professionali che richiedono particolari percorsi formativi per l'inserimento di personale in strutture e settori richiedenti particolari specializzazioni, o comunque

sulla base di motivate esigenze, può essere utilizzato lo strumento del corso concorso secondo i seguenti criteri:

- attribuzione di borse di studio di durata massima biennale secondo le procedure pubbliche di selezione di cui all'art. 2.
- Garanzia di un adeguato processo formativo dei giovani da assumere, attraverso la predisposizione di pacchetti di formazione teorico-pratica a carico delle strutture di destinazione, da specificare nel bando di selezione.

Il corso concorso pubblico consiste in una selezione per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi secondo le procedure previste dall'art. 2.

I candidati ammessi al corso saranno in numero superiore di almeno il 30% dei posti messi a concorso.

2. Si provvederà all'assunzione definitiva sulla base di specifiche graduatorie di merito finale che possono essere supportate anche da prove selettive. L'ammissione e la successiva partecipazione al corso concorso non implica obbligo alcuno d'assunzione dei partecipanti ai corsi.

3. Alla fine della durata del corso, i giovani non collocati in posizione utile per l'assunzione presso la struttura che ha gestito il processo formativo possono, qualora valutati idonei, essere avviati presso altre strutture sulla base di formale richiesta da parte di queste ultime.

Art. 4 (funzioni assicurate da personale fino alla 4^a qualifica)

1. Per la gestione di attività che implicano l'utilizzazione di personale fino al IV livello l'Amministrazione centrale e le strutture decentrate di norma si avvarranno di società di servizi secondo i moduli e le procedure contrattuali previsti dal regolamento di contabilità.

Si applicano le esenzioni normative previste dall'art. 6 bis D.L. 18 gennaio 1993 n. 9, convertito in L. 18 marzo 1993, n. 66 in favore degli Enti ivi menzionati.

Art. 5 (qualifiche dirigenziali, coordinatori e professionalità speciali, ricorso alla assunzione diretta e alla selezione tramite agenzia)

1. Per la selezione di personale da inquadrare nelle qualifiche dirigenziali, di Vice dirigente e di Coordinatore d'Ateneo e per personale tecnico di altissima qualificazione, presso l'Amministrazione centrale e le strutture decentrate, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, sono utilizzate procedure di selezione diretta sulla base di colloqui e test preassuntivi mirati ad accertare l'idoneità alla posizione tecnico-dirigenziale da ricoprire in relazione ai requisiti di esperienza professionale, al curriculum di studio e post-laurea e alla particolare competenza tecnico-professionale.

2. La selezione di personale avente i suindicati requisiti può essere affidata a società specializzate che operano nel settore della selezione del personale la cui professionalità risulti certificata.

Art. 6 (assunzione tramite mobilità individuale)

1. L'Amministrazione universitaria può operare coperture di posti vacanti o, comunque, assumere personale proveniente da altre Amministrazioni pubbliche e da Enti pubblici economici, mediante avviso pubblico di mobilità.

2. Nel caso di personale destinato alle strutture decentrate, tale avviso deve essere redatto di concerto con la struttura medesima.

3. Nel caso dovessero pervenire più domande, l'Amministrazione provvederà ad operare una graduatoria applicando criteri di selezione, prestabiliti nell'avviso di mobilità, che tengano conto del curriculum professionale e della competenza tecnica, requisiti accertabili anche mediante specifiche prove selettive.

4. Si applicano le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 2.

Art. 7 (lavoro in affitto)

L'Amministrazione universitaria può avvalersi di lavoratori temporanei mediante contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo secondo le disposizioni previste dalla L. 196/1997.

In sede di contrattazione collettiva decentrata saranno individuate le specifiche professionalità utilizzabili per tale tipo di assunzione.

Art. 8 (disapplicazione)

Ai sensi dell'art.17 comma 109, legge 127197, sono abrogate le disposizioni che regolano in maniera difforme dal presente regolamento i procedimenti di cui all'art.2 comma 1 lettera c) n.4 della legge 421/1992.